



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA



Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.Ind.it

**STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
COMUNICATO UFFICIALE N° 398 CSAT 30
DEL 27 APRILE 2017**

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni Della Corte Sportiva Di Appello Territoriale

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Giuseppe Dacqui e Giovanni Bertuglia e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 27 aprile 2017 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 159/A

A.S.D. ATLETICO ACI SAN FILIPPO (CT) avverso assegnazione gara perduta per 0-3; ammenda € 200,00, squalifica 3 gare calciatori sigg. Vasta Ivan Matteo, Salamanca Daniele, Belvedere Giacomo Emanuele e Venticinque Paolo e per 2 gare calciatore sig. Platania Agatino Fabrizi - Campionato 2° Categoria Girone "E" Gara Calcio Giarre/Atletico Aci San Filippo del 15/04/2017 - C.U. n. 386 del 19/04/2017.

Con tempestivo reclamo l'A.S.D. Atletico Aci San Filippo impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che le ha assegnato la perdita della gara sostenendo, in buona sintesi, che i suoi calciatori sono stati oggetto di una aggressione da parte dei tesserati del Calcio Giarre e si sono soltanto difesi, conducendo in quel momento la gara per 1 - 0 e non avendo perciò alcun interesse a reagire all'aggressione subita. Per la qual cosa la reclamante chiede che le venga assegnata gara vinta con il risultato di 3 - 0.

Chiede poi la revisione di tutti gli altri provvedimenti assunti a carico dal Giudice Sportivo Territoriale.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente dichiara inammissibile il proposto gravame, relativamente all'ammenda di € 200,00 e alle squalifiche a carico dei calciatori, risultando privo della benché minima motivazione sui punti (artt. 33 comma 6 e 36 comma 2 C.G.S.) e, per quanto riguarda il calciatore sig. Agatino Platania Fabrizi essendo la sanzione per due gare non impugnabile ex art. 45 comma 3 lettera a).

Nel merito, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa i comportamenti posti in essere dai tesserati in occasione di una gara, questa Corte rileva che al 24' del 2' tempo l'arbitro si accorgeva che dal lato opposto dove si stava svolgendo l'azione di gioco un calciatore della Giarre Calcio si dirigeva, insultandolo, verso il calciatore n. 6 dell'Atletico Aci San Filippo ed una volta raggiunto lo spingeva.

Mentre il direttore di gara si stava accingendo a notificare il provvedimento di espulsione nei confronti del calciatore del Calcio Giarre, questi sferrava un pugno al volto nei confronti del calciatore dell'Atletico Aci San Filippo, che reagiva colpendo, a sua volta, il calciatore avversario con un calcio alla gamba.

A questo punto si scatenava una violenta rissa in campo che vedeva protagonisti tutti i calciatori ed i dirigenti di entrambe le società.

In particolare, per quello che qui interessa, il direttore di gara individuava i calciatori n. 4 Vasta Ivan Matteo, n. 7 Salamanca Daniele, n. 8 Belvedere Giacomo Emanuele ed il n. 10 Venticinque Paolo tutti della Atletico Aci San Filippo che nel tentativo di difendere il proprio compagno colpivano anch'essi con calci e pugni gli avversari.

Ciò posto il gravame sull'esito della gara non può trovare accoglimento, risultando palesemente infondato, perché, come più volte ribadito da questa Corte, si risponde di rissa, secondo il concetto penalistico del termine, ogni qual volta tre o più persone si colpiscono vicendevolmente, indipendente dalla circostanza che la loro azione sia offensiva o difensiva.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame perché a vario titolo inammissibile come in parte motiva e infondato nel resto.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 27/04/2017

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**